



CAMERA
DI COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA
DI TRENTO

Pronti all'impresa

INFORMATIVA AMBIENTALE

maggio 2016

Normativa

Intermediazione e commercio di rifiuti – Modifiche ai criteri di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali

[Delibera n. 2 del 20 aprile 2016](#): Modifiche alla deliberazione n. 2 del 15 dicembre 2010 recante "Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti"

Nei requisiti minimi del responsabile tecnico nella categoria 8, (allegato D) laddove è previsto il diploma, indicato con la lettera "D", si sostituisce il "Diploma di scuola secondaria di secondo grado" a quello di Geometra o Perito industriale o Perito chimico" ([vedi](#))

Sistema di tracciabilità dei rifiuti – SISTRI

[Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2016, n. 78](#) "Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

Si tratta di un decreto "transitorio" che riordina le esistenti disposizioni e rimanda a futuri decreti molte norme attuative, in attesa del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti previsto dall'art. 11, comma 9-bis, del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125 ([vedi](#))

Giurisprudenza

Noleggio di un veicolo adibito al trasporto rifiuti

Il soggetto che dà a noleggio un veicolo adibito al trasporto rifiuti è tenuto a verificare l'esistenza del titolo abilitativo per l'esercizio di tale attività.

Sentenza Corte di Cassazione, III Sezione Penale, Sentenza del 24 marzo 2016, n. 12473 ([vedi](#))

Albo Telematico

Download del provvedimento

Dal 2 aprile 2016 è entrata in vigore la nuova procedura di notifica dei provvedimenti deliberati dalla Sezione alle imprese (e ai soggetti legittimati), e di acquisizione degli stessi direttamente dall'area riservata del portale dell'Albo ([vedi](#))

Normativa

Intermediazione e commercio di rifiuti – Modifiche ai criteri di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali

Con la Delibera n. 2 del 20 aprile 2016 il Comitato modifica la precedente deliberazione n. 2 del 15 dicembre 2010, relativa ai criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8.

Occorre premettere che il D.M. 120/2014 negli articoli 12 e 13 contiene la disciplina relativa ai requisiti del responsabile tecnico, ma fino alla emanazione delle disposizioni di competenza del Comitato nazionale, restano valide le disposizioni adottate dallo stesso organo. Di conseguenza il Comitato interviene sulla propria Delibera recante la disciplina dell'iscrizione all'Albo nella categoria 8.

La necessità di modificare la deliberazione n. 2/2010 accoglie quanto rilevato da parte delle associazioni degli operatori economici che, nell'attesa dell'emanazione delle deliberazioni citate, hanno evidenziato l'esigenza di razionalizzare il requisito del responsabile tecnico relativo ai titoli di studio individuati nei diplomi di scuola media superiore di cui all'allegato "D" di tale delibera.

Tenuto conto che tali richieste appaiono giustificate dall'esigenza di adeguare i requisiti minimi richiesti alle realtà operative quali risultano dall'esperienza acquisita nel corso di operatività della categoria 8, garantendo al tempo stesso, la permanenza delle garanzie di tutela dell'ambiente e le necessarie condizioni per garantire servizi efficienti ed efficaci, la deliberazione n. 2/2010 è modificata come di seguito.

Nei requisiti minimi del responsabile tecnico nella categoria 8, (allegato D) laddove è previsto il diploma, indicato con la lettera "D" si sostituisce il "Diploma di scuola secondaria di secondo grado" a quello di Geometra o Perito industriale o Perito chimico".

Sistema di tracciabilità dei rifiuti – SISTRI

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2016 il Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016, n. 78 "Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell'articolo 188-bis, comma 4-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

Il provvedimento sostituisce l'originario Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 novembre 2011, n. 219 e successive modifiche.

Si tratta di un decreto "transitorio" che riordina le esistenti disposizioni e rimanda a futuri decreti molte norme attuative, in attesa del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti previsto dall'art. 11, comma 9-bis, del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125.

Il regolamento, che è entrato in vigore lo scorso 8 giugno 2016, costituisce un *corpus* normativo unico, con l'obiettivo di ottimizzare il sistema di tracciabilità dei rifiuti.

Il decreto, emanato in attuazione dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del D.lgs. 152/2006, dispone misure, tra le altre, in materia di

- gestione dei flussi di informazioni acquisiti con il SISTRI
- iscrizione;
- monitoraggio degli impianti di trattamento;
- coordinamento tra soggetti iscritti e non iscritti;
- modalità operative semplificate;
- coordinamento con il catasto dei rifiuti.

Iscrizione (art. 4)

Sono tenuti ad aderire al SISTRI i soggetti indicati dall'articolo 188 ter, comma 1, del D.lgs. 152/2006 e dalle disposizioni attuative approvate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo. Rientrano nell'ambito delle categorie individuate ai sensi del comma 1, in particolare, i seguenti soggetti:

[torna su](#) ↑

a) nel caso delle imprese e degli enti che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi, i soggetti che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi prodotti da terzi a titolo professionale, nonché le imprese gli enti che trasportano i rifiuti pericolosi da loro stessi prodotti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali in categoria 5, o, se iscritti in categoria 2 bis, solo quando obbligati ad aderire come produttori;

b) nel caso di trasporto navale, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto, o il raccomandatario marittimo di cui alla Legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli adempimenti relativi al SISTRI dall'armatore o noleggiatore medesimo;

c) nel caso di trasporto intermodale marittimo di rifiuti, il terminalista concessionario dell'area portuale di cui all'articolo 18, della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, e l'impresa portuale di cui all'articolo 16 della citata L.84/94, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto;

d) nel caso di trasporto intermodale ferroviario di rifiuti, i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto. Possono aderire su base volontaria al SISTRI i soggetti indicati dall'articolo 188 ter, comma 2, del D.lgs. 152/2006, ed i soggetti non obbligati ad aderire ai sensi delle disposizioni attuative approvate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.

Monitoraggio degli impianti di trattamento (Art. 9)

Gli impianti di discarica, di incenerimento dei rifiuti nonché di coincenerimento destinati esclusivamente al recupero energetico dei rifiuti, sono dotati di apparecchiature idonee a monitorare l'ingresso e l'uscita di automezzi dai predetti impianti.

L'installazione, la disinstallazione, la manutenzione, la sostituzione e l'accesso alle apparecchiature di cui al comma 1 sono riservati al personale del concessionario del sistema SISTRI. I relativi oneri sono a carico del SISTRI, fatti salvi i casi in cui la sostituzione si renda necessaria per cause imputabili al gestore.

Coordinamento tra soggetti iscritti e non iscritti (art 11)

I produttori non obbligati all'adesione al sistema e che non vi aderiscono volontariamente comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della scheda SISTRI - Area movimentazione, al delegato dell'impresa di trasporto, che compila anche la sezione del produttore del rifiuto inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso.

Il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti stampa e trasmette al produttore dei rifiuti ricevuti la copia della Scheda SISTRI - Area movimentazione completa, al fine di attestare l'assolvimento della responsabilità del produttore medesimo.

I trasporti di rifiuti effettuati da soggetti non iscritti al SISTRI devono essere accompagnati dal formulario di trasporto, secondo quanto prescritto dall'articolo 193 del D.lgs. 152/2006.

Nel caso di conferimento di rifiuti da parte del trasportatore di propri rifiuti speciali pericolosi, non iscritto al SISTRI, il soggetto che riceve il rifiuto provvede a riportare il codice del formulario nella propria registrazione cronologica.

Nei casi di conferimento di rifiuti da parte del trasportatore di rifiuti speciali non pericolosi, non iscritto al SISTRI, per i quali sia previsto l'utilizzo del formulario di trasporto, il soggetto che riceve il rifiuto provvede a riportare il codice del formulario nella propria registrazione cronologica quando abbia aderito volontariamente al sistema per tale tipologia di rifiuti.

Procedure speciali (art. 12)

Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non regolamentare, sono definite le procedure operative necessarie per l'accesso al SISTRI, l'inserimento e la trasmissione dei dati, nonché quelle da applicare nei casi in cui, in ragione delle peculiarità degli stessi, si richiedano disposizioni differenziate o specifiche.

Con le medesime modalità si procede alle modifiche dell'allegato 1, che forma parte integrante del presente regolamento, e alla revisione dell'entità dei contributi a carico dei soggetti che aderiscono al SISTRI su base volontaria, che sono stabiliti in misura ridotta rispetto agli importi dovuti dai soggetti obbligati per le analoghe categorie di riferimento.

[*torna su*](#) ↑

La società concessionaria del servizio di gestione del SISTRI predispone ed aggiorna la modulistica descrittiva, i manuali e le guide sintetiche a supporto degli operatori e ne cura la pubblicazione sul portale informativo SISTRI (www.sistri.it) previo visto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Coordinamento con il catasto dei rifiuti (art. 21)

Il Catasto dei rifiuti assicura le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni di controllo alle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), che sono tenute a rendere disponibili tali dati agli organi ed ai soggetti interessati.

Si dovrà attendere la pubblicazione di uno o più decreti del Ministro dell'ambiente con i quali dovranno essere definite:

- a) le procedure operative necessarie per l'accesso al SISTRI e per l'inserimento e la trasmissione dei dati;
- b) le modifiche da apportare all'Allegato 1, in relazione alla definizione dell'entità dei contributi a carico dei soggetti che aderiscono al SISTRI su base volontaria, prevedendo per gli stessi una misura ridotta rispetto agli importi dovuti dai soggetti obbligati per le analoghe categorie di riferimento. Fino all'approvazione delle procedure operative con i decreti previsti, continueranno ad applicarsi le procedure indicate nei manuali e nelle guide rese disponibili nel sito SISTRI.

Sarà compito della società concessionaria del servizio di gestione del SISTRI predisporre ed aggiornare: la modulistica descrittiva, i manuali e le guide sintetiche a supporto degli operatori, curandone la pubblicazione sul portale informativo SISTRI, previo visto di approvazione del Ministero dell'Ambiente.

Giurisprudenza

Noleggio di un veicolo adibito al trasporto rifiuti

Il soggetto che dà a noleggio un veicolo adibito al trasporto rifiuti è tenuto a verificare l'esistenza del titolo abilitativo per l'esercizio di tale attività riferito al veicolo stesso

Sentenza Corte di Cassazione, III Sezione Penale, Sentenza del 24 marzo 2016, n. 12473

Nella Sentenza esaminata, la Corte si pronuncia su un ricorso proposto da una società proprietaria di un veicolo, in relazione ad un'ordinanza del Tribunale di Foggia inerente il sequestro di tale veicolo disposto dalla polizia giudiziaria, per violazione dell'articolo 256, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 152/2006.

La società proprietaria del veicolo esercita regolare attività nella produzione, compravendita, noleggio e manutenzione di automezzi adibiti al trasporto di rifiuti e il veicolo stesso è dotato di un contenitore ribaltabile per la raccolta di rifiuti.

Tale veicolo era stato dato in utilizzazione, in forza di regolare contratto di fornitura di servizi di noleggio automezzi, ad una società ma in occasione del suo sequestro era stato rinvenuto in una società terza differente. La società ricorrente (proprietaria del mezzo e noleggiante dello stesso) sosteneva di essere stata all'oscuro dell'avvenuto utilizzo illecito del mezzo poiché riteneva che la società che aveva in noleggio il mezzo fosse iscritta all'Albo nazionale dei gestori ambientali e fosse prevista delle autorizzazioni necessarie al trasporto dei rifiuti, e sarebbe stato esclusivo onere di tale ultima società richiedere la registrazione del mezzo prima del suo utilizzo. La circostanza che l'automezzo fosse stato utilizzato per finalità non consentite dal contratto di noleggio e fosse stato rinvenuto nella materiale disponibilità di una società terza sprovvista delle dovute autorizzazioni per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, non sarebbe sufficiente ad escludere la buona fede della società ricorrente.

La Corte rigetta il ricorso. Non ammette neppure la buona fede della società ricorrente per ottenere la restituzione del bene oggetto di sequestro, in quanto questa dovrebbe dimostrare "l'assenza di condizioni in grado di configurare a suo carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità dell'uso illecito del bene". Tale circostanza, infatti, non emergerebbe dalla documentazione prodotta nel corso del processo di appello, in quanto risultava che la società che aveva in uso il mezzo era iscritta al registro dei gestori ambientali ma il veicolo in questione "è stato iscritto all'Albo dei gestori ambientali da tale società in un momento successivo all'accertamento del reato e al conseguente sequestro del veicolo".

[torna su](#) ↑

Ne consegue che la successiva cessione del veicolo dalla società noleggiante alla società terza, utilizzatrice del mezzo, risultava del tutto irrilevante, essendo sufficiente ad escludere la buona fede del ricorrente la mancata previa iscrizione del veicolo all'Albo. La Corte conclude affermando che il soggetto che dà in noleggio un veicolo adibito al trasporto di rifiuti è tenuto a verificare l'esistenza ex ante del titolo abilitativo per l'esercizio di tale attività specificamente riferito al veicolo in questione, perché solo la pronta effettuazione di tale rettifica, con esito positivo, può adeguatamente fondare una sua condizione di buona fede.

Albo Telematico

A partire dal 1 gennaio 2015, la presentazione delle pratiche all' Albo Nazionale Gestori Ambientali avviene unicamente con modalità telematica utilizzando Agest Telematico. Il programma è accessibile dal sito ufficiale dell'Albo all'indirizzo www.albogestoririfiuti.it.

Download del provvedimento

Dal 2 aprile 2016 è attiva la procedura per il download dei provvedimenti rilasciati dalle Sezioni. Questa ulteriore semplificazione amministrativa adottata dal Comitato Nazionale con Delibera n. 1 del 10/02/2016, consente all'Impresa, dopo aver effettuato i pagamenti dovuti, di scaricare l'atto autorizzatorio e di stamparlo dalla propria postazione senza necessità di doversi recare presso gli uffici delle Sezioni.

Per la Sezione di Trento, quindi, vengono rilasciati con questa modalità i provvedimenti deliberati a partire dalla Commissione di Aprile 2016 ([manuale operativo](#)).

[torna su](#) ↑